



Comune di Pitigliano

Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Gestione dei Rifiuti e classificazione	3
Art. 3 - Presupposto e soggetti passivi	6
Art. 3-bis - Uscita dal servizio pubblico di raccolta delle UND	6
Art. 4 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo	8
Art. 5 - Base imponibile del tributo	9
Art. 6 - Determinazione della tariffa del tributo	9
Art. 7 - Copertura dei costi del servizio	10
Art. 8 - Piano finanziario.....	11
Art. 9 - Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo	11
Art. 10 - Obbligazione tributaria	12
Art. 11 - Riduzioni e agevolazioni	13
Art. 12 - Mancato svolgimento del servizio	15
Art. 13 - Tributo giornaliero	15
Art. 14 - Tributo provinciale	15
Art. 15 - Dichiarazione – Termini, decorrenza e contenuto	15
Art. 15-bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	17
Art. 16 - Riscossione	18
Art. 17 - Rimborsi e compensazioni	18
Art. 18 - Funzionario responsabile del tributo	20
Art. 19 - Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi	20
Art. 20 - Somme di modesto ammontare	21
Art. 21 - Riscossione coattiva	21
Art. 22 - Compiti degli uffici interni.....	21
Art. 23 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia	21
Art. 24 - Entrata in vigore	21

ALLEGATO A - Tabella categorie utenze domestiche e utenze non domestiche

Premessa

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

L'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “*costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*”.

Per quanto concerne i regimi di prelievo applicabili dai Comuni (tributo TARI, nella sua duplice veste di presuntivo o puntuale, e tariffa corrispettiva), mentre non pare esserci alcun dubbio sulla doverosità del recepimento integrale della delibera 15/2022 e dell'allegato TQRIF per i gestori del servizio rifiuti in caso di adozione della tariffa corrispettiva, posto che si tratta di entrata di natura patrimoniale, diverso è il discorso nel caso di applicazione della TARI, con riferimento alla gestione della tariffa da parte dei Comuni ed al rapporto con gli utenti, posto che questi ultimi sono prima di tutto dei “contribuenti”.

Tale conclusione muove dalla comparazione dei due regimi e della normativa che regola ciascuno di essi. In particolare, l'ambito della Tari tributo è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla legge stessa in alcuni ambiti. Nel caso della tariffa corrispettiva, il *corpus* normativo di riferimento è costituito da un solo comma della legge n.147/2013 (art. 1 co.668) e da un decreto ministeriale attuativo (DM 20 aprile 2017), che è stato integrato dalle disposizioni contenute nei regolamenti comunali con i quali viene indirizzata l'attività e l'organizzazione del gestore dei rifiuti, soggetto che per legge è tenuto ad applicare e riscuotere la predetta tariffa corrispettiva¹.

Pertanto, si ritiene che nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, l'impianto delle prescrizioni dell'Autorità sia immediatamente applicabile alle gestioni interessate, e sovrapponibile alla regolamentazione comunale in quanto provvedimento di rango “superiore”, non essendo essa sottoposta, in virtù del carattere patrimoniale della tariffa (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2021, n. 11290) al rispetto della normativa di rango primario tributaria, che al contrario governa le gestioni in TARI tributo, sia nella forma presuntiva che puntuale.

Quindi, nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL². E' emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della del.15/2022 e del TQRIF con la

¹ L'art. 1, comma 668, legge 147/2013, dispone che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani.

² Si veda anche nota IFEL del 6 aprile 2022 “[Regolazione rifiuti - La compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni \(fondazioneifel.it\)](#)”.

normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge³.

In ambito regolamentare, inoltre, si rammenta che l'art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che **per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge**. Potestà regolamentare poi ribadita anche dall'art. 149 TUEL, il quale, si ricorda, può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l'espressa modifica (art.128 della Costituzione).

Sulla base del sintetico quadro normativo richiamato, emerge con evidenza che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un **obiettivo cui tendere**, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo. E in questa prospettiva si colloca lo spirito dello schema di regolamento Ifel, allegato alla presente nota, che compie lo sforzo di riconciliare, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l'ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie che si spinge fino a prevalere sulle norme legislative specifiche, fatti salvi, ovviamente, i limiti espressamente imposti in quanto riservati alla legge e relativi alla determinazione delle fattispecie imponibili, dell'aliquota massima e dei soggetti passivi (art.52, d.lgs 446/1997). La stessa norma attributiva delle competenze all'Autorità fa salve comunque **"le attribuzioni riservate alle autonomie locali"** (art. 2, co. 14, legge 481/1995⁴), in perfetta aderenza al quadro normativo sopra riportato ed approfondito nella nota IFEL del 6 aprile 2022 (ved. nota 2).

Il recepimento della delibera ARERA dovrebbe quindi sottostare al rispetto di due principi cardini:

- a) il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- b) il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.

³ Tale necessità è stata posta alla base del ciclo di tre webinar dedicati al recepimento della regolazione sulla qualità del servizio nei Comuni che adottano la TARI tributo, effettuati da Ifel il 20 ottobre, il 2 novembre e il 9 novembre 2022 e disponibili sul sito della Fondazione, sezione Formazione.

⁴ A cui rinvia l'art. 1, comma 527, legge 205/2017.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Gestione dei rifiuti e classificazione

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i., dal "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, co.2 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116/2020 con l'introduzione dell'art. 183, co.1 lett.b-ter:

1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetri, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti (compresi materassi e mobili);
2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quinquies del medesimo D.Lgs. 152/2006;
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
6. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere 3, 4 e 5 di cui sopra.

RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D.Lgs 116/2020:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del medesimo D.Lgs. 152/2006;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 116/2020;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 116/2020;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 116/2020;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 116/2020;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter;
- i veicoli fuori uso.

2. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Pertanto, nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, esclusivamente rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, per i quali il produttore deve provvedere a proprie spese al loro smaltimento, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di norma i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie della categoria tariffaria dell'attività una percentuale di abbattimento variabile secondo la seguente tabella:

Attività	% riduzione
<i>Falegnamerie ed attività artigianali analoghe – Auto Carrozzerie – Auto officine per riparazione veicoli– Auto officine di elettrauto - Distributori di carburante</i>	40
<i>Gommisti</i>	20
<i>Attività artigianali di trasformazione ed altre non comprese nella tabella</i>	10

4. La concessione della riduzione di superficie è subordinata alla presentazione da parte del contribuente della dichiarazione originaria o di variazione unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Tale dichiarazione non può mai avere effetto retroattivo e decorre dal 1^a giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la prescritta dichiarazione.

RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato 1 della parte quarta del D.lgs. 152/2006

RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO/RICICLO

1. Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale

organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero/riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, hanno diritto ad una riduzione del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno (il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa "Kd" della categoria corrispondente indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe). La riduzione verrà determinata, sulla parte variabile della tariffa del tributo secondo la seguente tabella:

DA	A	Riduzione
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40%
Oltre 50%	100%	70%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione contenente:

- Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero/riciclo;
- Indicazione dei codici dei rifiuti avviati al recupero/riciclo;
- Periodo (dell'anno) di avvio al recupero/riciclo.

La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

La riduzione è concessa a consuntivo dopo che il produttore abbia dimostrato di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo.

4. A consuntivo entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- Autocertificazione attestante l'avvenuto recupero/riciclo nel proprio ciclo produttivo;
- Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/riciclo (formulario e fatture);
- Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero/riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione;
- Quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare.

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione equivalente, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. La quantità avviata al recupero/riciclo non potrà eccedere la quantità attribuibile a quella fattispecie di attività derivante dal risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

8. La concessione della riduzione non può mai avere effetto retroattivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la prescritta dichiarazione.

Art. 3 - Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza:
 - a) per le unità abitative (cat. A) con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobili o macchinari e finché queste condizioni permangono. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica.
 - b) Per le categorie catastali diverse dalla cat. A, la detenzione o conduzione si presume sempre anche in assenza delle condizioni di cui alla lettera a) salvo prova di inagibilità, fatiscenza o comunque impossibilità oggettiva a produrre rifiuti, indipendentemente dalla volontà da parte del proprietario/utilizzatore o altro di utilizzare l'immobile.
3. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
7. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 3-bis – Uscita dal servizio pubblico di raccolta delle UND

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati **tutti** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 - fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento nel caso di avvio a riciclo di singole frazioni o comunque di una parte dei propri rifiuti urbani - le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non

sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento del tributo in relazione alla sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la **totalità** dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo **comune.pitigliano@postacert.toscana.it** e per conoscenza al gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

6. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 4, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.

9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e per conoscenza al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.

10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'indirizzo **comune.pitigliano@postacert.toscana.it** a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 11.

11. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e per conoscenza al gestore - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente distinti per codice EER e per impianto di destinazione con l'indicazione del soggetto che effettua la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha

effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

13. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

14. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 4 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità ad uso abitativo (categoria catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati (devono essere presenti entrambe le condizioni);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti, limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- legnaie interne o esterne;
- fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi e locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo dove si producono rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore a proprie spese e opportunamente documentato etc.);
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e la parte relativa alla sacrestia;
- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione; - aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- gli immobili ed uffici comunali;
- comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi od altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Tali dichiarazioni hanno decorrenza dalla data di presentazione e non potranno in nessun caso avere effetto retroattivo.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 5 - Base imponibile del tributo

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

2. A decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili.

3. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 15, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

4. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari dell'immobile di provvedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio della planimetria, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 6 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 9 del presente regolamento.
3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art.8. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno; il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il 31 luglio dell'anno di riferimento, qualora ciò risulti necessario al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
4. In sede di approvazione delle tariffe, nelle more della revisione dei coefficienti di cui alle tabelle 1b, 2, 3b e 4b dell'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158, il Consiglio Comunale può decidere di esercitare la facoltà prevista dall'art.1, comma 652 della Legge 27/12/2013, n.147, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla gradazione delle tariffe, determinando gli stessi in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al massimo del cinquanta per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo allegato 1.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
6. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 7 - Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Dal costo deve essere detratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c. 683 della L. 27/12/2013, n. 147.

6. L'eventuale eccedenza di gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo articolo.

Art. 8 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

5. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

6. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 9 - Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo

1. La tassa rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica intendendosi:

- a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relativi accessori;

b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:

- a. **Domestiche residenti:** sono quelle occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe del comune o che sono tenute a disposizione dai soggetti residenti nel territorio comunale.

In questa tipologia di utenze il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello dei componenti il nucleo familiare del soggetto passivo risultante dai registri anagrafici comunali. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che dai membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali ad esempio, badanti, colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art.15.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.

Le variazioni del numero dei componenti residenti intervenute in corso d'anno devono essere comunicate dall'Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a) anziano collocato in casa di riposo;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) devono essere debitamente dichiarate e comprovate. Qualora i locali oggetto di tassazione siano concessi in locazione, uso o comodato a soggetto diverso dal titolare del tributo il calcolo di quest'ultimo verrà effettuato sulla base del numero di persone che utilizzano l'immobile, dichiarate dal soggetto passivo, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

Ai fini della individuazione delle pertinenze asservite alle abitazioni, si intendono come tali quelle catastalmente classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7. Si considerano tali quelle direttamente asservite ai fabbricati abitativi o utilizzate come tali purché ubicate nell'ambito dello stesso centro abitato e su queste si applica la sola tariffa fissa.

Domestiche non residenti: sono quelle occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze il numero dei componenti del nucleo familiare sarà forfettariamente attribuito dal Comune nel numero di 2 elementi. Il contribuente deve comunque indicare in dichiarazione il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 15.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze. Qualora dette utenze siano condotte da soggetti diversi da persone fisiche si considerano utenze non domestiche.

Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato A) del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo

del tributo dovuto, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istat relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (mq o potenziale produzione rifiuti).

Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 10 - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 4, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto alla compensazione, come da Regolamento Generale delle Entrate, o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

Art. 11 - Riduzioni e agevolazioni

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita;

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta/cassonetto non è superiore a 500 metri; tale parametro non si applica per gli agglomerati urbani, frazioni o altri raggruppamenti di immobili abitativi, ma solo ed esclusivamente a fabbricati isolati.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è compresa fra 500 metri e 2000 metri lineari, in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 2000 metri lineari.

Le riduzioni di cui al presente comma non si applicano alle utenze non domestiche con superficie complessiva superiore a mq 300, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

4. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.

5. Ai sensi del comma 658 della L. n. 147/2013, in sede di determinazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della L. 27/12/2013 n. 147 e dell'art. 37 della L. n. 221/2015, le utenze non domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici prodotti hanno diritto ad una riduzione del 5% sia nella parte fissa che in quella variabile. La riduzione, in questo caso, è

subordinata alla presentazione entro il termine di cui all'art 15. della dichiarazione attestante l'acquisto e l'utilizzo dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi purché non siano mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopracitata istanza il soggetto passivo autorizza altresì il Comune e/o il soggetto gestore a provvedere a verifiche anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Qualora in sede di controllo periodico sia accertata l'insussistenza della pratica del compostaggio o non sia possibile ispezionare le compostiere, il beneficio è revocato con effetto immediato. La riduzione di cui sopra cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza o di cessazione dell'utenza.

7. La Giunta Comunale può annualmente stabilire le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale:

- riduzione fino ad un massimo del 60% della tassa per le abitazioni occupate da persone in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

Spetta alla giunta comunale stabilire, anche sulla base delle informazioni provenienti dai servizi sociali, la specifica disciplina per la concessione della riduzione di cui alla presente lettera sulla base dei seguenti criteri:

a) requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio:

- residenza nel territorio comunale;
- nucleo familiare composto esclusivamente da anziani soli, ultra sessantacinquenni;
- famiglie con presenza nel nucleo di soggetti in situazione di handicap grave;
- soggetti disoccupati o cassaintegrati a seguito di gravi crisi aziendali
- possesso di un ISEE il cui importo verrà determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;

b) requisiti oggettivi: non possedere, in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;

c) eventuale differenziazione dell'ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;

d) individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni.

8. La Giunta Comunale può altresì prevedere in caso di gravi calamità naturali o sanitarie le seguenti riduzioni per:

a) fino ad un massimo dell'80% per nuclei familiari il cui reddito deriva esclusivamente da attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabile;

b) fino ad un massimo del 50% per attività produttive, commerciali, agricole ed artigianali insediate in zone del comune, che a seguito di gravi calamità naturali o sanitarie sono costretti a sospendere e a tenere chiuse le loro attività per forza maggiore o per disposizione d'autorità per un periodo superiore a 20 giorni e a seguito delle quali hanno un'interruzione degli incassi documentabile. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione della riduzione in oggetto, sulla base della presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati.

9. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse in concomitanza degli eventi richiamati, su domanda dell'interessato, debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.

10. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa, relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

11. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

12. Il comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale.

Art. 12 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20 % della tariffa.

Art. 13 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 14 - Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 15 - Dichiarazione – Termini, decorrenza e contenuto

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali o aree

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti passivi della tassa hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al Comune relativa ad ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del tributo e in particolare:

- a) inizio del possesso o detenzione;
- b) variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.

4. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.

5. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 684, nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D. Lgs. 446/97 la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del mese solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.

6. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

7. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione d'uso dei locali ed aree che incida sull'ammontare della tassa. In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, se dichiarate entro il mese in cui si concretizza il relativo presupposto; in mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che alla dichiarazione sia allegata idonea documentazione da cui possa evincersi con oggettività e certezza una data antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.

8. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:

- a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;

- b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.
- c. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
- d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta. La lettera di preavviso di rilascio di un immobile in costanza di utenze allacciate non rientra tra gli elementi idonei a supportare una cancellazione tardiva.

9. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti

10. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.

11. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Il recapito postale (se diverso dalla residenza) e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, n. civico interno ed esterno, in alternativa il piano dell'interno e destinazione dei locali, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e. Numero degli occupanti i locali;
- f. Per le utenze dei soggetti non residenti i dati del dichiarante e numero dei soggetti occupanti i locali;
- g. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente;
- b. Il recapito postale (se diverso dalla residenza) e l'indirizzo di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui alla presente disposizione se più favorevole.

13. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento

dei rifiuti, e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di Qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

14. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta (che si intende emessa con l'avvenuto protocollo), quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

15. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 5 e 6, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma (che si intende emessa con l'avvenuto protocollo).

Articolo 15-Bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 15, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b. i dati identificativi del contribuente, in caso di utenza domestica; la ragione o denominazione sociale, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo dell'utenza, in caso di utenza non domestica;
- c. il nome, il cognome e il codice fiscale;
- d. il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- e. il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- f. l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- g. le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento alle richieste di reclamo o informazione il Comune invia, di norma con posta elettronica, una risposta scritta, motivata, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
- b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

4. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 30 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di

rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui, invece, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, il termine per rispondere e procedere al rimborso è di 180 giorni; l'atto di rimborso dovrà riportare, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato, ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006, direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1, lett. g).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata al fine di permettere la verifica del rispetto dei termini processuali di impugnazione, in quanto essa ha valore di provvedimento di rimborso, che è atto autonomamente impugnabile innanzi la Corte di giustizia tributaria competente.

Art. 16 – Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello di pagamento unificato F24 (il pagamento tramite F24 rappresenta una modalità di pagamento gratuita, così come previsto dall'art. 24 TQRIF) o il bollettino postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla delibera ARERA n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Le modalità di richiesta del tributo e le relative scadenze sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. In mancanza di nuova deliberazione faranno fede le scadenze stabilite nell'anno precedente. L'importo richiesto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006

In caso di mancata pubblicazione entro il termine fissato dalla normativa vigente sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze attraverso inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, si dovranno continuare ad applicare, anche per il saldo, le tariffe dell'anno precedente.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 14 sia inferiore ad €. 12,00.

5. In caso di versamento a mezzo del modello F24, il tributo provinciale (TEFA) è riversato direttamente dall'Agenzia delle Entrate alle provincie in base agli specifici codici tributo che devono essere indicati nei modelli di pagamento che vengono inviati ai contribuenti. Stessa cosa avverrà, una volta a regime, con i pagamenti effettuati tramite la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, mentre in altre casistiche particolari sarà il Comune stesso a provvedere ai riversamenti in favore delle Provincie.

Art. 17 – Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di rimborso è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi. E' altresì ammessa la compensazione anche con somme relative ad entrate tributarie diverse. L'ufficio può inoltre provvedere alla compensazione d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, nel corso dell'attività di verifica e/o accertamento, limitatamente alle annualità non prescritte e limitatamente alla tassa rifiuti.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi previsti nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 15 bis del presente Regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997 n. 472.

Art. 18 - Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione da altri enti pubblici.

2. In caso di mancato versamento di uno o più rate stabilite dal presente regolamento, il comune, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata. Decorso inutilmente tale termine, il comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o versato tardivamente.

3. In caso di infedele, incompleta o omessa dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dell'art.1 c. 693 e 694 della L. 147/2013, fissando le sanzioni nella misura minima prevista dalla legge (100% per l'omissione con il minimo di €. 50,00 e 50% per l'infedeltà con il minimo di €. 50,00). Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo fissato nel Regolamento Generale delle Entrate, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art. 17, comma 4, del presente regolamento.

6. Per la rateizzazione dei solleciti di pagamento e degli avvisi di accertamento si applicano le disposizioni previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

7. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui comma precedente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.

9. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dal regolamento Incentivi da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 o con la disciplina contenuta nei contratti nazionali collettivi di lavoro, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art 20 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad €. 12,00 per anno d'imposta.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti e previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 22 - Compiti degli uffici interni

1. Gli uffici comunali competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti (SCIA), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
2. L'Ufficio Anagrafe dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tributi delle variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Art. 23 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ALLEGATO A

Categorie di utenze domestiche.

- 01. Domestico residente
- 02. Domestico non residente
- 24. Domestico residente pertinenze
- 25. Domestico non residente pertinenze

Categorie di utenze non domestiche.

- 03. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 04. Campeggi, distributori carburanti
- 05. Stabilimenti balneari
- 06. Esposizioni, autosaloni
- 07. Alberghi con ristorante
- 08. Alberghi senza ristorante
- 09. Case di cura e riposo
- 10. Uffici, agenzie, studi professionali
- 11. Banche ed istituti di credito
- 12. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 13. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 14. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 15. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 16. Attività industriali con capannoni di produzione
- 17. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 18. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 19. Bar, caffè, pasticceria
- 20. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 21. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 22. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 23. Discoteche, night club